

## **2175. Perimento del bestiame.**

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA Capo II: DELL'IMPRESA AGRICOLA Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA MEZZADRIA Sezione III: DELLA COLONIA PARZIARIA Sezione IV: DELLA SOCCIDA § 1 - Disposizioni generali § 2 - Della soccida semplice Art.2175. Perimento del bestiame.

### **articolo vigente|orange**

Articolo vigente

#### **Art. 2175. Perimento del bestiame.**

1. Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

### **modifiche - note|green**

COMMENTI

### **articolo previgente|red**

**2175. Perimento del bestiame.**

PRECEDENTE FORMULAZIONE

**la giurisprudenza |green**

---

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello